



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 63

Riunione del 22 giugno 2011

59.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **A.S. Volley S. Elia Brindisi n.p. del Presidente p.t.**
- **Zonno Andrea n.q. di Presidente p.t.**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente

- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente

- Avv. Andrea Ordine - componente - relatore

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti del Presidente p.t. della A.S. Volley S. Elia Brindisi e del medesimo sodalizio, in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Zonno Andrea** per non aver, in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav, 19 R.A.T. e 55 e 58 Reg. Giur, adempiuto al pagamento della multa di € 670,00=, ed incamerato il deposito cauzionale, così come sanzionata dal Comitato Regionale Fipav della Puglia con il relativo provvedimento pubblicato con il C.U. n. 18 del 16.02.2011 per la stagione sportiva 2010-2011

- **A.S. Volley S. Elia Brindisi** in persona del Presidente pro-tempore per non aver, in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav, 2 R.A.T. e 55 e 58 Reg. Giur, adempiuto al pagamento della multa di € 670,00=, ed incamerato il deposito cauzionale, così come sanzionata dal Comitato Regionale Fipav della Puglia con il relativo provvedimento pubblicato con il C.U. n. 18 del 16.02.2011 per la stagione sportiva 2010-2011

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 22 Giugno 2011 alla quale gli incolpati non comparivano.



La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- letta la memoria difensiva depositata dagli incolpati;
- udita la relazione della Procura Federale nella persona dell' Avv. Marchei;

OSSERVA

L'art. 58 del regolamento giurisdizionale prevede specifiche sanzioni per gli associati che non provvedono a pagare nei termini previsti le multe loro comminate.

Tali sanzioni vanno dalla maggiorazione delle sanzioni, al prelievo diretto delle stesse dai depositi cauzionali delle associate (ove esistenti), all'impossibilità di disputare gare ufficiali e possono costituire motivo ostativo alla affiliazione per la stagione agonistica successiva a quella dell'inadempimento;

Trattasi di sanzioni (di natura sostanzialmente amministrativa) espressamente previste da norme regolamentari, aventi carattere di specialità rispetto a quelle tendenti a tutelare, in via più generale, i generali principi di lealtà e probità, la cui applicazione non necessita di apposito procedimento disciplinare volto ad accertare la responsabilità a titolo di colpa o dolo.

Una eventuale responsabilità a titolo di colpa o dolo in capo ai dirigenti e/o ex art. 55 R.G. del sodalizio è prevista dall'art. 9, comma 7 del Regolamento Gare, solo nel caso in cui il deposito cauzionale sia inesistente o non sufficientemente capiente, e l'invito rivolto al sodalizio inadempiente a saldare il proprio debito o a reintegrare il deposito cauzionale sia rimasto privo di riscontro

Nonostante la rituale notifica del deferimento e del capo d'incolpazione, il sodalizio non ha provveduto ad estinguere la propria espiazione debitoria. Tuttavia attesa la parziale ammissione di responsabilità manifestata dal sodalizio e dal presidente p.t., la sanzione deve essere commisurata al capo di specie ed inflitta come dispositivo.



P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale dispone di applicarsi la sanzione di mesi uno di sospensione di ogni attività federale per il Presidente p.t. Zonno Andrea nonché la multa di euro 100,00 a carico della società AS Volley S.Elia Brindisi, in persona del Presidente p.t.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

Roma, 14 luglio 2011